I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2785/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1999

recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti della pesca (2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) per il rifornimento di determinati prodotti della pesca, la Comunità dipende attualmente dalle importazioni provenienti da alcuni paesi terzi; è nell'interesse della Comunità sospendere, interamente o parzialmente, i dazi doganali applicabili ai prodotti in questione; per evitare di compromettere le prospettive di sviluppo della produzione comunitaria di prodotti concorrenti pur garantendo un approvvigionamento soddisfacente alle industrie utilizzatrici, è opportuno prendere queste misure di sospensione solo per il periodo che va dal 1º gennaio al 31 dicembre 2000;

(2) spetta alla Comunità decidere di sospendere questi dazi autonomi;

(3) vista l'importanza economica del presente regolamento per l'industria europea e l'obbligo che esso sia applicato il 1º gennaio 2000, è necessario invocare l'urgenza prevista al paragrafo I, punto 3 del protocollo allegato al trattato di Amsterdam sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2000, i dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti indicati in allegato sono sospesi al livello indicato a fronte di ciascuno di essi.

2. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano delle sospensioni di cui al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura [1], sia perlomeno equivalente al prezzo di riferimento che la Comunità ha fissato o fisserà per i prodotti o le categorie di prodotti in questione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno terzo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

[1] GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93 del 12.7.1993 (GU L 172 del 15.7.1993, pag. 1).

ALLEGATO

	Codice NC & Taric	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
0001	ex 0304 10 98 60 ex 0304 90 97 31	Polpa di Spinaroli (Squalus acanthias), fresca, refrigerata o congelata	6
0002	ex 0302 69 99 30 ex 0303 79 99 30	Storioni, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	0
0003	ex 0302 69 99 40	Ciclotteri (Cyclopterus lumpus), con le loro uova, freschi o refrigerati, destinati alla trasformazione (a)	0
0004	ex 0302 69 99 50 ex 0303 79 99 20	Lutianido (Lutjanus purpureus), fresco, refrigerato o congelato, destinato alla trasformazione (a) (c)	0
0005	ex 0302 70 00 11 ex 0302 70 00 31 ex 0302 70 00 41 ex 0302 70 00 91 ex 0303 80 90 10 ex 0303 80 90 19	Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate	0
0006	ex 0303 10 00 10	Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), congelati, decapitati, destinati all'indutria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare (a)	0
0007	ex 0304 20 85 10 ex 0304 90 61 10	Filetti e carni di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma), sotto forma di blocchi industriali, congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	3,5
0008	ex 0305 20 00 11 ex 0305 20 00 18 ex 0305 20 00 20	Uova di pesce, salate o in salamoia	0
0009	ex 0306 19 90 10 ex 0306 29 90 10	«Krill», destinato alla trasformazione (a)	0
0022	ex 1604 11 00 20 ex 1604 20 10 20	Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), destinati all'indutria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare (a)	0
0023	ex 1604 30 90 10	Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione (a)	0
0024	ex 1605 10 00 11 ex 1605 10 00 19	Granchi della specie «King» (Paralithodes camchaticus), «Hanasaki» (Paralithodes brevipes), «Kegani» (Erimacrus isenbecki), «Queen» e «Snow» (Chionoecetes spp.), «Red» (Geryon quinquedens), «Rough stone» (Neolithodes asperrimus), Lithodes antarctica, «Mud» (Scylla serrata), «Blue» (Portunus spp.), semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più	0
0025	ex 1605 10 00 92 ex 1605 10 00 94	Granchi delle specie Paralomis granulosa	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

(b) La sospensione si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione, eccezion fatta per i pesci destinati a subire esclusivamente una o più delle operazioni seguenti:
— pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,
— taglio, escluso il filettaggio o il taglio di blocchi congelati o del frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati,
— selezionatura,
— etichettatura,
— condizionamento,
— refrigerazione,
— congelamento,
— surgelamento,
— decongelamento, separazione.

La sospensione non è ammessa per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che danno diritto al beneficio della sospensione, se tali trattamenti (o operazioni) sono effettuati al livello della vendita al minuto o delle aziende di ristoro. La sospensione dei dazi doganali si applica soltanto ai pesci destinati al consumo umano.

(c) Tuttavia la sospensione non è ammessa quando il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.